



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 297/15/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA RAI-  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DAL GRUPPO MOVIMENTO  
5 STELLE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL  
CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA, LIGURIA,  
MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,  
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015  
(TG1, TG2, TG3 E RAI NEWS)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto presentato in data 7 maggio 2015 (prot. n. 41498), con il quale il sen. Bruno Marton e l’on. Fabiana Dadone, in qualità, rispettivamente, di componente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei deputati, hanno segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. con specifico riferimento ai notiziari diffusi dalle testate Rai nel periodo 16 aprile-1 maggio 2015. In particolare, gli esponenti fanno riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall’Autorità il 4 maggio per denunciare l’elevato tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nel periodo considerato, tempo “*superiore a quello complessivamente fruito*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dai tre principali partiti parlamentari”. Tale circostanza, ad avviso degli esponenti, darebbe conto del fatto che “[...] *gli interventi in voce degli esponenti governativi non siano strettamente collegati all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali*”: ne consegue che *“gli squilibri riscontrati costituiscono una grave violazione del principio della eguaglianza delle opportunità tra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni”*. Il soggetto politico segnalante, pertanto, chiede all’Autorità di prescrivere alla Rai, e segnatamente alle testate “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rai News”, l’immediata applicazione della normativa in materia di pluralismo politico durante il periodo elettorale *“con particolare riferimento agli interventi in voce del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri esponenti del Governo, avendo cura che essi siano strettamente limitati all’informazione relativa alle funzioni istituzionali”* al fine di assicurare pari opportunità a tutti i concorrenti nella fase preparatoria delle elezioni;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 0041622 del 7 maggio 2015) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulata dall’Autorità con riferimento all’esposto sopra citato nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all’Autorità e non anche all’editore che avrebbe posto in essere la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell’emittente o dell’editore, in base all’art. 10, comma 1, l. 28/2000;
- nel merito: (i) Rai è tenuta ad osservare le disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 14 aprile 2015, che non fanno alcun riferimento al criterio della ripartizione matematica del tempo per i programmi informativi e non l’art. 8 della delibera n. 166/15/CONS. Quest’affermazione vale in generale per i programmi informativi Rai ed in particolare per i notiziari che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e le disposizioni emanate dalla citata Commissione parlamentare, sono tenuti a garantire soltanto l’imparzialità e la completezza dell’informazione, con riferimento alla cronaca politica; (ii) le testate giornalistiche non sono tenute a forzare l’agenda politica al fine di attribuire tempi di parola o di notizia matematicamente bilanciati tra soggetti politici concorrenti; (iii) la visibilità attribuita ai “soggetti istituzionali” non è confrontabile con quella delle forze politiche parlamentari, trattandosi di entità non omogenee; (iv) l’esposto presentato dal soggetto politico è del tutto generico, non avanza alcuna contestazione specifica e non fa alcuna analisi dell’agenda politica;
- per i motivi sopra elencati Rai chiede all’Autorità di archiviare l’esposto in oggetto in quanto improcedibile ed in subordine infondato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 166/15/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 16 aprile-1 maggio 2015, pubblicati sul sito web dell'Autorità in data 4 maggio 2015, e al periodo 2-15 maggio 2015, pubblicati sul sito web dell'Autorità in data 18 maggio 2015 e ritenuto di dover valutare gli esposti in relazione a tali periodi, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni regionali (1 maggio 2015) prende avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO dall'esame dei citati dati di monitoraggio quanto segue:

### **Telegiornali**

**Tg1:** il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 18'50" pari al 27,02% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile, di un tempo di parola di 5'27" pari al 15,32% nella settimana 25 aprile -1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 23,07%), di un tempo di parola di 6'12" pari al 19,75% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 4'09" pari al 10,31% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 14,45%). Il Governo ha invece fruito di un tempo di parola di 11'35" pari al 16,62% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile, di un tempo di parola di 4'51" pari al 13,64% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 15,61%), di un tempo di parola di 4'46" pari al 15,18% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 5'50" pari al 14,50% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 14,80%);

**Tg2:** il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 11'47" pari al 22,89% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile, di un tempo di parola di 4'44" pari al 16,97% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 20,81%), di un tempo di parola di 8'38" pari al 27,69% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 3'12" pari all'11,71% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 20,23%). Il Governo ha invece fruito di un tempo di parola di 7'52" pari al 15,28% del tempo complessivo dei soggetti politici e



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

istituzionali nella settimana 16-24 aprile; di un tempo di parola di 3'19" pari all'11,89% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 14,09%), di un tempo di parola di 2'30" pari all'8,02% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 1'17" pari al 4,70% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 6,47%);

**Tg3:** il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 13' pari al 20,49% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile, di un tempo di parola di 3'03" pari all'8,32% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 16,03%), di un tempo di parola di 11'15" pari al 28,76% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 1'23" pari al 4,06% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 17,26%). Il Governo ha invece fruito di un tempo di parola di 9'56" pari al 15,66% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile; di un tempo di parola di 3'01" pari all'8,23% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 12,93%), di un tempo di parola di 3'59" pari al 10,18% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 4'43" pari al 13,84% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari all'11,89%);

**Rai News:** il Presidente del Consiglio ha fruito di un tempo di parola di 4h 14'56" pari al 25,01% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile; di un tempo di parola di 23'01" pari al 4,36% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 17,97%), di un tempo di parola di 1h 33'46" pari al 15,38% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 48'31" pari al 7,58% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari all'11,38%). Il Governo ha invece fruito di un tempo di parola di 2h 42'16" pari al 15,92% del tempo complessivo dei soggetti politici e istituzionali nella settimana 16-24 aprile; di un tempo di parola di 1h 28'48" pari al 16,84% nella settimana 25 aprile-1 maggio (se si considera il dato aggregato 16 aprile-1 maggio il tempo è stato pari al 16,23%), di un tempo di parola di 2h 17'15" pari al 22,52% nella settimana 2-8 maggio, di un tempo di parola di 2h02'52" pari al 19,19% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato 2-15 maggio il tempo è stato pari al 20,81%);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; inoltre essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO, nel merito di quanto segnalato dagli esponenti, che l'Autorità, nella riunione del 6 maggio u.s., ad esito della verifica dei dati di monitoraggio relativi alle due settimane della prima fase di campagna elettorale, 16-24 aprile e 25 aprile-1 maggio 2015, pur apprezzando lo sforzo posto in essere dalle testate Rai nella seconda settimana per riequilibrare alcune criticità emerse dai dati relativi alla prima settimana, ha rilevato ancora un'elevata presenza dei soggetti istituzionali e, segnatamente, del Presidente del Consiglio e del Governo; ha, pertanto, rivolto alla società RAI una raccomandazione affinché venisse assicurato durante il periodo elettorale il rispetto dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo;

RILEVATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi al periodo successivo a quello indicato dalla segnalazione (terza settimana di campagna elettorale 2-8 maggio 2015) è emerso che il Presidente del Consiglio ha continuato a fruire di elevati tempi di parola, in particolare nel "Tg2" e nel "Tg3"; l'Autorità con nota del 13 maggio 2015 (prot.n. 42776) ha, pertanto, nuovamente invitato la società Rai a provvedere alla correzione degli squilibri, riservandosi la valutazione conclusiva all'esito dell'esame dei dati relativi al periodo delle due settimane 2-8 maggio e 9-15 maggio 2015, come previsto dall'articolo 8 della delibera n. 166/15/CONS;

RILEVATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi alle settimane 2-8 maggio e 9-15 maggio 2015 è emerso nella settimana di monitoraggio 9-15 maggio un tendenziale superamento delle criticità evidenziate nella settimana precedente, registrando una diminuzione dei tempi dedicati al Presidente del Consiglio da parte delle testate Rai anche tenuto conto del dato aggregato relativo alle due settimane considerate;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

### **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti, alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani